

Comune di Torre de' Negri

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 DEL 10/6/2019.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri Comunali.

1)Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2)I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla adozione della relativa deliberazione.

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio.

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio.

Nella prima seduta convocata e da tenersi ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n. 267/00, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- esame della condizione degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta Comunale;
- presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente;
- nomina della Commissione Elettorale Comunale.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 - Composizione.

1)I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2)I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma debbono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo già esistente in Consiglio e corrispondente ad un'altra lista che abbia partecipato alle elezioni amministrative comunali.

Art. 5 - Costituzione del gruppo misto.

- 1) I Consiglieri che chiedano di non fare più parte del Gruppo Consiliare collegato alla lista in cui sono stati eletti senza formulare la dichiarazione di appartenenza ad uno degli altri Gruppi Consiliari preesistenti in Consiglio verranno, in tale ipotesi, inquadrati unitariamente - ed indipendentemente dal Gruppo Consiliare di provenienza - come appartenenti ad un Gruppo Consiliare, che dovrà essere inderogabilmente denominato gruppo misto.
- 2) Non è in nessun caso ammessa la costituzione di un gruppo consiliare che non corrisponda ad una lista presentata e che abbia eletto Consiglieri alle elezioni amministrative comunali, con l'unica eccezione del Gruppo misto di cui al comma 1.

Art. 6 - Costituzione.

- 1) Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo Consiliare comunica al Segretario Comunale la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del Capo Gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo Gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
- 2) I Gruppi Consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- 3) Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo Gruppo.

Art. 7 - Nomina del capo gruppo del gruppo misto.

- 1) Con riferimento al Gruppo Misto, la designazione del Capo Gruppo deve avvenire a maggioranza entro il decimo giorno dalla sua costituzione.
- 2) Nel caso di ingresso di un nuovo componente, dovrà procedersi alla conferma o alla designazione di un nuovo Capo Gruppo entro il decimo giorno dall'ingresso stesso.
- 3) Nelle more della comunicazione, o qualora non si raggiunge la maggioranza all'interno del gruppo, assume la qualità di Capo Gruppo il componente del Gruppo Misto che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza alle elezioni amministrative comunali immediatamente precedenti.

Art. 8 - Presa d'atto del Consiglio.

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei Capi Gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 9 - Conferenza dei Capi Gruppo.

La conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capi Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 - Composizione.

- 1) Il Consiglio Comunale può procedere alla istituzione di Commissioni permanenti, temporanee o speciali in numero non superiore a tre, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività.
- 2) Ogni Commissione è composta da tre consiglieri comunali, nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere prevista anche la presenza di esperti non Consiglieri comunali, nominati da ogni gruppo consiliare.
- 3) La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme che seguono.
- 4) Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 11 - Insediamento.

- 1) La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa istituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2) La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
- 3) La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 12 - Convocazione.

- 1) Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
- 2) Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
- 3) La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 13 - Funzionamento - Decisioni.

- 1) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
- 2) Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 14 - Partecipazione del Sindaco.

Il Sindaco e gli Assessori possono essere eletti nelle Commissioni consiliari.

Art. 15 - Segreteria - Verbalizzazione.

- 1) Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - Assegnazione affari.

1) Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2) Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3) Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 17 - Indagini conoscitive.

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art 18 - Sedute delle commissioni

Le sedute delle commissioni consiliari sono di norma segrete, salvo che, con motivata decisione, venga, di volta in volta, diversamente stabilito.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 - Sede riunioni.

1) Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2) Può la Giunta Comunale, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3) Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4) Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20 - Sessioni.

1) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni che seguono.

2) Si riunisce in sessione ordinaria quando all'ordine del giorno sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti il bilancio di previsione, il rendiconto del bilancio e le linee programmatiche di mandato. In tutti gli altri casi opera in sessione straordinaria

3) Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza

4) Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

5) Nei casi descritti al comma 4 la riunione del Consiglio Comunale deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6) Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21 - Convocazione.

1) La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, ovvero anche a mezzo posta (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) o a mezzo posta elettronica o pec.

2) L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.

3) Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi

4) Parimenti il consigliere è tenuto ad eleggere distinto domicilio in caso di prolungata assenza personale e dei propri conviventi dalla abituale residenza.

5) Il personale incaricato della notifica deve presentare la *relata* comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

6) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le altre sessioni deve essere consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. A tal fine si computa il giorno della consegna, ma non quello della riunione.

7) Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima.

8) Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

10) Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se, almeno quarantotto ore prima, non sia stata depositata in segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

11) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22 - Seduta di prima convocazione.

1) Il Consiglio Comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervenga almeno la metà dei Consiglieri più uno.

2) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 23 - Seduta di seconda convocazione.

1) E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta,

le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri Comunali, senza computare a tal fine il Sindaco.

2) L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

3) Quando l'avviso per la convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4) Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio Comunale. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24 - Ordine del giorno.

1) L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio Comunale spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5 dell'art. 20.

2) Quando il Consiglio Comunale viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3) Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4) La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 - Sedute - Adempimenti preliminari.

1) Il Sindaco, in apertura di seduta, informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2) Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3) I verbali vengono successivamente approvati per alzata di mano.

4) Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 26 - Pubblicità e segretezza delle sedute.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27 - Ordine durante le sedute.

1) Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2) La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28 - Sanzioni disciplinari.

- 1) Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
- 2) Se un Consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può richiedere di fornire spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre la revoca del richiamo.
- 3) Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco, sospende la seduta.
- 4) Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29- Tumulto in aula.

- 1) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione e, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2) In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30 - Comportamento del pubblico.

- 1) Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo, ma non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2) Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31 - Svolgimento interventi.

- 1) Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2) I Consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 32 - Durata interventi.

- 1) Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto ai componenti del Consiglio Comunale. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti.
- 2) Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
- 3) Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi dal proseguire; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se lo stesso persiste nel suo atteggiamento.
- 4) La lettura di un documento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario Comunale per l'acquisizione a verbale.

5) Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 33 - Fatto personale.

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2) Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3) Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 34 - Dichiarazione di voto.

- 1) A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2) In caso di dissenso dal proprio gruppo, ciascun Consigliere può formulare distinta dichiarazione di voto.
- 3) Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 35 - Verifica numero legale.

- 1) In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
- 2) Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero di Consiglieri previsto dagli artt. 22 e 23. Se ciò non avviene entro venti minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 36 - Votazione.

- 1) I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, secondo quanto stabilito dal Sindaco.
- 2) Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3) Terminate le votazioni di cui al comma 2, il Sindaco, con l'assistenza di due Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 37 - Irregolarità nella votazione.

Quando si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 38 - Verbalizzazione riunioni.

- 1) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta.
- 2) Essi vanno comunicati al Consiglio nei modi cui al secondo comma dell'art.25 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 39- Segretario - Incompatibilità.

- 1) Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2) In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40 - Diritto all'informazione dei Consiglieri.

- 1) I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti, anche riservati, formati dall'amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, secondo le modalità all'uopo prefissate dalle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- 2) Il diritto di accesso è esercitato dai consiglieri richiedendo per iscritto, con riferimento ad oggetti determinati e specifici, le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale o ad un Responsabile da questi designato.
- 3) Il Segretario stabilisce e comunica a tutti i consiglieri in quali giorni essi possono ottenere, direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare presso la segreteria la consultazione di atti utili all'espletamento delle loro funzioni.
- 4) I consiglieri comunali sono tenuti al segreto qualora si tratti di atti riservati e negli altri casi stabiliti dalla legge e comunque devono utilizzare le notizie acquisite esclusivamente per le finalità pertinenti al proprio mandato e non per fini personali, né divulgarle pubblicamente.

Art.41 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

- 1) I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia degli atti e documenti, salvo che di quelli permanentemente o temporaneamente riservati.
- 2) La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal Segretario su apposito modulo, sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta e che di essa non verranno consegnate copie a soggetti esterni al Consiglio comunale.
- 3) Il rilascio delle copie avviene entro i 30 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso il Segretario comunale preciserà il maggior termine per il rilascio.

4) Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5) Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo.

6) Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio.

Art. 42 - Interrogazioni.

1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero o meno, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare, ovvero nella richiesta di dati ed informazioni relativi all'attività amministrativa.

2) Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.

3) Il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

Art. 43 - Interpellanze.

1) L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco stesso circa i motivi, gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta Comunale.

2) Il Sindaco risponde nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.

Art. 44 - Svolgimento delle interpellanze.

1) Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a dieci minuti.

2) Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica, e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3) Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4) L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza.

Art. 45 - Mozioni.

1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento.

2) La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata..

Art. 46 - Svolgimento delle mozioni.

1) Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 47 - Emendamenti alle mozioni.

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 48 - Ordini del giorno riguardanti mozioni.

- 1) Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
- 2) Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 49 - Votazione delle mozioni.

- 1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2) In questo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 3) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 50 - Emendamenti alle mozioni.

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 51 - Ordini del giorno riguardanti mozioni.

- 1) Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
- 2) Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 52- Votazione delle mozioni.

- 1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2) In questo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 53- Entrata in vigore e diffusione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'acquisizione di esecutività da parte della deliberazione con la quale esso è stato approvato.

A decorrere da tale data s'intende abrogata ogni precedente regolamentazione del funzionamento del Consiglio comunale contenuta in atti comunali di natura anche non regolamentare.

Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

Copia del presente regolamento, esecutivo, è trasmessa, a cura del Sindaco, ai consiglieri comunali, affinché si attengano a tutto quanto in esso stabilito.